

Conferenza Episcopale Italiana

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI (U.N.I.T.A.L.S.I.)

*Il presente testo di Statuto è stato approvato
dal Consiglio Episcopale Permanente nella
sessione del 10- 12 marzo 2025.*

*Si consegna ufficialmente il testo
debitamente approvato.*

Roma, 19 marzo 2025




* Giuseppe Baturi
Segretario Generale



CAPO PRIMO – PRINCIPI

Art. 1

La UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI (U.N.I.T.A.L.S.I.), nata nel 1903, con sede in Roma Via Aurelia, 796, è un'Associazione pubblica di fedeli che, in forza della loro fede e del loro particolare carisma di carità, si propongono di incrementare la vita spirituale degli aderenti e di promuovere un'azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà, in riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa.

L'Associazione è dotata di personalità giuridica canonica, per formale erezione da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed è civilmente riconosciuta dallo Stato Italiano come Ente Ecclesiastico.

Art. 2

L'Associazione attua il fine di cui all'articolo precedente anche svolgendo un servizio verso e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà, promuovendo il culto Mariano mediante la preparazione, la guida e la celebrazione di pellegrinaggi a Lourdes e ai Santuari Italiani ed Internazionali.

L'Associazione opera attraverso volontari che si impegnano a prestare servizio gratuito in spirito di autentica carità cristiana, in sintonia con le scelte pastorali dell'Autorità Ecclesiastica.

Inoltre, nello spirito del documento conciliare "Apostolicam Actuositatem", si prefigge lo scopo di aiutare i soci nella loro formazione spirituale, di contribuire parzialmente o totalmente alle spese dei pellegrinaggi per coloro che non possono sopportarle e di realizzare opere di pietà, di apostolato e di carità.

L'Associazione realizza altresì i propri fini statutari collaborando anche con le Autorità Civili, sia nell'ambito dei servizi socio-sanitari-assistenziali sia nel campo della prevenzione e dell'aiuto, in caso di calamità, in accordo con la Protezione Civile.

Art. 3

L'Associazione ha carattere unitario nazionale e si articola con una organizzazione territoriale in Sezioni, Sottosezioni e Gruppi.

Essa può federarsi con opere similari esistenti anche in altri Paesi.



CAPO SECONDO - SOCI

Art.4

Sono soci dell'Associazione le persone che ne fanno apposita domanda e che dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto e i Regolamenti.

Essi si qualificano in:

- a) Ausiliari;
- b) Effettivi;
- c) Benefattori;
- d) Aggregati;
- e) Affiliati.

Tutti i Soci sono iscritti nell'elenco della Sottosezione nel cui territorio sono domiciliati.

Art. 5

Sono Soci ausiliari le persone di maggiore età che intendono prestare servizio volontario secondo le finalità dell'Associazione e dichiarano, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, di rinnovare annualmente l'impegno associativo di adesione e di versare la quota annua d'iscrizione.

I soci ausiliari si distinguono in: Barellieri, Sorelle di assistenza, Medici, Sacerdoti, Ammalati e Disabili.

Art. 6

L'ammissione dei soci ausiliari avviene su presentazione di un socio effettivo con delibera del Consiglio di Sotto sezione, confermata poi, nei modi previsti nel Regolamento, dal Consiglio della Sezione Regionale e comunicata alla Presidenza Nazionale per l'aggiornamento dell'elenco dei soci.

Art. 7

Possono essere ammessi a soci effettivi i soci ausiliari che professano la fede cattolica e che, nel triennio antecedente l'anno in cui si adotta la delibera:

- a) hanno prestato servizio partecipando, con frequenza abituale e continuativa e secondo le proprie possibilità fisiche, a tutte o almeno alla maggior parte delle attività caritative e promozionali e dei percorsi formativi programmati ed organizzati dall'Associazione;
- b) e hanno partecipato, in detto triennio e in anni diversi, ad almeno due pellegrinaggi organizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure uno organizzato dallo stesso e l'altro dalla Sezione o Sotto sezione di appartenenza purché dal Consiglio Direttivo Nazionale riconosciuto conforme alle norme previste nel Regolamento;
- c) e hanno annualmente rinnovato l'impegno associativo di adesione e sono in regola con il versamento annuale della quota associativa.



L'ammissione dei soci effettivi avviene con la stessa procedura di cui all'art. 6 omessa la presentazione.

Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e, fatti salvi i casi di incompatibilità e di impossibilità previsti nel Regolamento, possono ricoprire cariche sociali. I Soci ausiliari possono ricoprire cariche sociali, rispettivamente nei Consigli di Sottosezione, Sezione, ove nominati dal Presidente dei rispettivi consigli, quali consiglieri aggiunti, con esclusione della carica di Vice Presidente, in un numero non superiore a tre, e partecipano ai rispettivi Consigli, senza diritto di voto.

Art. 8

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno mediante l'impegno associativo di adesione e il versamento della quota associativa.

Art. 9

§ 1. Il socio ausiliare o effettivo decade dalla sua qualità:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per dichiarazione di decadenza automatica, equivalente alle dimissioni volontarie, se nei termini previsti nel Regolamento non ha rinnovato l'impegno associativo di adesione oppure se non ha versato la quota associativa annua di iscrizione, nonché per inosservanza della norma prevista al successivo art. 38;
- c) per esclusione deliberata con le competenze e a motivo delle azioni e degli atti previsti nel Regolamento.

§ 2. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento, il socio effettivo perde tale qualifica e acquisisce quella di ausiliare se nel biennio antecedente l'anno in cui è adottata la delibera non ha partecipato, con frequenza abituale e continuativa e secondo le sue possibilità fisiche, alla vita associativa e almeno alla maggior parte delle attività caritative e promozionali e dei percorsi formativi programmati ed organizzati dall' Associazione o se, nel periodo previsto nel Regolamento, non ha partecipato ai pellegrinaggi nello stesso indicati.

§ 3. Per l'accettazione delle dimissioni, per le deliberazioni di decadenza automatica, per il ricorso in seconda istanza e in sede di appello nonché per la richiesta di verifica di conformità (art. 18, § 2) attinente le decisioni di seconda istanza o emesse dall' Assemblea Nazionale e che prevedono l'applicazione di un provvedimento disciplinare, si procede con le competenze, nei modi e nei termini previsti nel Regolamento.

Art. 10

Sono soci Benefattori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, vi danno la loro adesione con eventuali offerte ed iniziative benefiche varie.



Art. 11

§ 1. Sono soci aggregati:

- a) i pellegrini che partecipano ai pellegrinaggi;
- b) gli ammalati o disabili che partecipano ai pellegrinaggi e non presentano la domanda di ammissione a socio ausiliare;
- c) i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che desiderano prestare servizio di volontariato con il consenso dei genitori ed affidati a persona da questi indicata;
- d) coloro che chiedono di prestare servizio di volontariato nell'Associazione nell'imminenza del pellegrinaggio o nel corso dello stesso;
- e) coloro che sporadicamente partecipano alle attività dell'Associazione e/o usufruiscono delle strutture e dei servizi della stessa.

Tutti i suddetti soci sono tenuti a quanto previsto nel precedente art. 4 e a versare la quota di iscrizione associativa deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

§ 2. Sono soci affiliati coloro che sono iscritti ad Associazioni similari, italiane e non, federate con l'Unitalsi e che chiedono, tramite la propria Associazione, di partecipare alle attività e ai pellegrinaggi per le stesse appositamente organizzati dall'Unitalsi.

La posizione associativa di tali soci è valutata dall'Associazione federata di appartenenza.

Art. 12

Sono soci di diritto dell'Associazione, equiparati ai soci effettivi e finché dura il mandato, gli Assistenti Ecclesiastici delle diverse Organizzazioni territoriali (Nazionale, di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo) e i Vice Assistenti Ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica competente per territorio.

Essi non sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione e al rinnovo annuale della stessa.

CAPO TERZO ~ ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13

§ 1. L'Associazione opera su tutto il territorio mediante le Sezioni, le Sotto sezioni e i Gruppi (art. 3).

- a) Le Sezioni coincidono ordinariamente con le Regioni Ecclesiastiche costituite nel territorio dello Stato Italiano. Per ragioni particolari possono esistere più Sezioni nell'ambito della stessa Regione Ecclesiastica.
- b) Le Sotto sezioni coincidono ordinariamente con le Diocesi Italiane. Nelle Diocesi di particolare consistenza sia numerica sia per estensione di territorio possono



esistere più Sottosezioni. Possono anche essere costituite Sotto sezioni interdiocesane.

- c) I Gruppi coincidono con il territorio di una o più Parrocchie limitrofe, o delle città o dei quartieri delle stesse o di uno o più paesi limitrofi appartenenti ad una Sotto sezione.

Per la costituzione dei Gruppi, per gli Organi e le funzioni degli stessi si rinvia alle norme previste nel Regolamento.

§ 2. Sono Organi ordinari dell'Associazione:

- a) con competenza nazionale: l'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- b) con competenza sezionale: l'Assemblea di Sezione, il Presidente di Sezione, il Consiglio di Sezione;
- c) con competenza sottosezionale: l'Assemblea di Sottosezione, il Presidente di Sotto sezione, il Consiglio di Sottosezione;
- d) con competenza locale: l'Assemblea del Gruppo, il Responsabile del Gruppo, il Consiglio se previsto.

§ 3. Sono Organi straordinari dell'Associazione:

- a) il Commissario;
- b) il Commissario ad acta.

L'Associazione può essere sottoposta a regime commissariale con decisione della Conferenza Episcopale Italiana a norma del can. 318 del Codice di Diritto Canonico.

Per i motivi e nei modi previsti nel Regolamento, le Sezioni, le Sottosezioni e i Gruppi con Responsabili eletti possono essere sottoposti a regime commissariale.

Per i motivi e nei modi previsti nel Regolamento possono essere nominati Commissari ad acta.

Art. 14

§ 1. L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali (art. 16), dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale, dal Vice Assistente Ecclesiastico Nazionale ove nominato (art. 17), dai sette Consiglieri eletti e dai Presidenti e/o i Commissari di Sezione.

Vi partecipano con parere consultivo gli Assistenti Ecclesiastici di Sezione, i Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente, i Probiviri, i Revisori effettivi dei Conti e i Rappresentanti delle Organizzazioni similari federate con l'Unitalsi.

§ 2. L'Assemblea Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno; in seduta straordinaria a richiesta di almeno tre decimi dei componenti aventi diritto a voto o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo; con funzioni elettive per il rinnovo delle cariche sociali nei modi e nei tempi previsti nel Regolamento.



Essa esamina, verifica e ratifica la relazione annuale sull'andamento generale dell'Associazione; delibera l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività nazionali; la ratifica dell'operato del Consiglio Direttivo su materie allo stesso delegate dall'Assemblea; l'adozione, in unica istanza, di eventuali provvedimenti, previsti nel Regolamento e nei modi nello stesso indicati, a carico dei componenti a qualsiasi titolo della stessa Assemblea; le proposte di modifiche allo Statuto; l'approvazione dei Regolamenti; le modifiche agli stessi e quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Inoltre può conferire deleghe in materie che siano di specifica competenza della stessa definendone i limiti.

§ 3. Le riunioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega (art. 36), in prima convocazione dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

§ 4. Alle votazioni per l'approvazione del rendiconto delle spese della Presidenza Nazionale e per la ratifica dell'operato su materie delegate dall'Assemblea al Consiglio Direttivo Nazionale, non partecipano i componenti di quest'ultimo.

§ 5. La composizione dell'Assemblea Nazionale degli elettori è determinata nel Regolamento.

Art. 15

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dall'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale, ne esegue le deliberazioni e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo; assicura il cammino unitario dell'Associazione secondo le finalità e i carismi propri della Costituzione Associativa; vigila affinché le norme dello Statuto e dei Regolamenti e le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo trovino attuazione nelle Sezioni, nelle Sottosezioni e nei Gruppi; promuove rapporti di dialogo e di collaborazione con gli organismi che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza.

Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Direttivo con parere consultivo, può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale salvo successiva ratifica da parte di questo e può conferire specifiche deleghe in materia che siano di sua competenza definendone i limiti.



Art. 16

§ 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito:

- a) dal Presidente, che è eletto dall' Assemblea Nazionale degli elettori e confermato dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- b) dall' Assistente Ecclesiastico Nazionale e dal Vice Assistente, ove ritenuto necessario (art. 17), che sono nominati dalla C.E.I. sentito il Consiglio Direttivo;
- c) da sette Consiglieri, che sono eletti dall' Assemblea Nazionale degli elettori;
- d) da due Vice Presidenti, che sono nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti oppure tra i Consiglieri aggiunti; in questo ultimo caso partecipano alle Assemblee e ai Consigli con parere consultivo e, in assenza del Presidente e come specificato nel Regolamento, soltanto quello che, tra i due, lo sostituisce ha diritto di voto deliberativo;
- e) dai Consiglieri aggiunti, eventualmente nominati dal Presidente, e dal Presidente del Collegio dei Probiviri o un componente dello stesso, che partecipano con parere consultivo.

§ 2. Il Consiglio Direttivo coordina tutta l'attività associativa sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile.

Esso delibera e provvede:

- alla determinazione delle quote associative;
- alla conferma delle quote sezionali di partecipazione ai pellegrinaggi su proposta di ciascuna Sezione;
- all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- a redigere ed approvare il programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività;
- a redigere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo della Presidenza Nazionale e, previo controllo dei bilanci delle Sezioni, a predisporre ed approvare la proposta di bilancio nazionale;
- a porre in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- a conferire procure, sia generali che speciali, o particolari deleghe in materie che siano di specifica competenza del Consiglio Direttivo, definendone i limiti;
- ad assumere, nominare e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- all'insediamento dei Presidenti e dei Consiglieri eletti di Sezione, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- allo scioglimento dei Consigli di Sezione e alla nomina e all'insediamento del Commissario;
- all'adozione, in prima istanza, di eventuali provvedimenti previsti nel Regolamento e nei modi nello stesso indicati, a carico dei componenti a qualsiasi titolo dei Consigli di Sezione eccettuato il Presidente;
- a quant' altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

§ 3. Salvo quanto espressamente previsto dal diritto canonico per gli atti che necessitano approvazione da parte della CEI, le deliberazioni riguardanti le seguenti



operazioni: vendere, acquistare e permutare beni immobili, accettare o rinunciare eredità o legati, accettare donazioni, chiedere fidi bancari e contrarre mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, cedere crediti, devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo aventi diritto di voto.

§ 4. Le riunioni del Consiglio, in seduta ordinaria e straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega (art. 36), in prima convocazione dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti componenti.

Salvo quanto previsto al superiore punto § 3 le deliberazioni del Consiglio, in seduta ordinaria e straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 17

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale, con il Vice Assistente ove nominato, è particolarmente incaricato della formazione spirituale dei soci, espone all'Assemblea Nazionale il piano pastorale dell'Associazione favorendo il coordinamento dell'attività dell'Unitalsi con l'azione pastorale della Chiesa in una visione unitaria dell'impegno delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi.

Ha inoltre il compito di mantenere costanti ed efficaci rapporti con i presbiteri che a diverso titolo partecipano alle attività dell'Associazione, creando quel clima di dialogo e di collaborazione proprio di chi è impegnato in una testimonianza di comunione e di fraternità ecclesiali.

I Vice Assistenti Ecclesiastici delle varie Organizzazioni territoriali, ove nominati, partecipano alle Assemblee e ai Consigli con parere consultivo ed hanno diritto di voto deliberativo nell'assenza dell' Assistente Ecclesiastico.

Art. 18

§ 1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è costituito da tre componenti, aventi la qualifica di socio effettivo, eletti dall' Assemblea Nazionale, su proposta dei componenti la stessa, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto a voto. L'Assemblea Nazionale deve eleggere tra essi il Presidente del Collegio.

I componenti del Collegio partecipano con parere consultivo alle sedute dell'Assemblea Nazionale e nella stessa collegialmente esprimono un parere ove richiesto; il Presidente o un componente partecipa a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.



§ 2. È compito specifico del Collegio dei Pro bi viri dirimere tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere a qualsiasi titolo all'interno dell'Associazione in dipendenza ed in relazione alla esecuzione del presente Statuto e del Regolamento.

Con le modalità e le procedure previste nel Regolamento e senza specifiche formalità, il Collegio giudica inappellabilmente secondo equità, pronunzia il suo lodo come amichevole compositore e verifica che le decisioni a carattere disciplinare e i relativi provvedimenti emessi in seconda istanza dagli Organi dell'Associazione o in unica istanza dall'Assemblea Nazionale siano conformi allo Statuto, ai Regolamenti e alle norme del Diritto Canonico.

§ 3. Inoltre, con le citate modalità e procedure esprime un parere sull'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento e su qualsiasi argomento venga sottoposto al suo esame e su quant'altro previsto nei Regolamenti.

§ 4. Il Presidente del Collegio provvede a richiedere alla CEI la conferma del Presidente Nazionale eletto, nonché ad insediare lo stesso e i Consiglieri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 19

§ 1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, su proposta dei componenti la stessa, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto a voto, da scegliersi tra gli iscritti agli Ordini dei Revisori dei Conti e/o dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e non debbono essere soci.

§ 2. L'Assemblea Nazionale deve eleggere tra essi il Presidente del Collegio.

I componenti effettivi del Collegio partecipano con parere consultivo alle sedute dell'Assemblea Nazionale e nella stessa collegialmente esprimono un parere ove richiesto.

§ 3. Il Collegio ha l'obbligo di controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto a livello contabile ed accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e la regolarità della gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e quant'altro previsto nei Regolamenti.

Art. 20

§ 1. L'Assemblea di Sezione è costituita dai componenti del Consiglio di Sezione (art. 22) e dai Presidenti e/o i Commissari di Sottosezione. Vi partecipano con parere consultivo gli Assistenti Ecclesiastici delle Sottosezioni, i Vice Assistenti delle stesse ove nominati e i Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente.



L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno e in seduta straordinaria o con funzioni elettive per il rinnovo delle cariche sociali nei modi e nei tempi previsti nel Regolamento.

Essa esamina, verifica e ratifica la relazione annuale sull'andamento generale della Sezione e delibera l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo di Sezione, nonché del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività sezionali, la ratifica dell'operato del Consiglio di Sezione su materie allo stesso delegate dall' Assemblea, quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

§ 2. Le riunioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega (art. 36), in prima convocazione dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

§ 3. Alle votazioni per l'approvazione del rendiconto delle spese del Consiglio di Sezione e per la ratifica dell'operato su materie delegate dall' Assemblea al Consiglio di Sezione non partecipano- i componenti di quest'ultimo.

§ 4. La composizione dell'Assemblea sezionale degli elettori è determinata nel Regolamento.

Art. 21

Il Presidente di Sezione dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Vigila affinché le norme dello Statuto e del Regolamento e le delibere appena citate trovino attuazione nella Sezione, nelle Sottosezioni e nei Gruppi.

Promuove e mantiene costanti e personali rapporti di dialogo e di collaborazione con i Presidenti e i componenti dei Consigli delle Sotto sezioni e i Responsabili di Gruppo, nonché, attivamente collaborato dai componenti il proprio Consiglio, promuove e cura incontri con gli Organismi a -competenza sezionale che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza, con la stampa, con Enti ed Organismi pubblici e con altre Organizzazioni ed Associazioni nell'ambito del proprio territorio.

Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all' Assemblea e al Consiglio di Sezione con parere consultivo, può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Sezionale, salvo successiva ratifica da parte di questo e può conferire specifiche deleghe in materia che siano di sua competenza definendone i limiti.



Art. 22


§ 1. Il Consiglio di Sezione è costituito:

- a) dal Presidente, che è eletto dall' Assemblea sezionale degli elettori e confermato dalla Conferenza Episcopale Regionale;
- b) dall'Assistente Ecclesiastico e dal Vice Assistente, ove ritenuto necessario (art. 17), che sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale sentito il Consiglio di Sezione;
- c) da cinque Consiglieri, che sono eletti dall' Assemblea Sezionale degli elettori;
- d) dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere che sono nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti oppure tra i Consiglieri aggiunti; in questo ultimo caso partecipano alle Assemblee e ai Consigli con parere consultivo, mentre il Vice Presidente nominato tra i Consiglieri aggiunti che sostituisce il Presidente ha, in assenza dello stesso, diritto di voto deliberativo;
- e) dai Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente, che partecipano con parere consultivo.

§ 2. Il Consiglio di Sezione delibera e provvede:

- a redigere ed approvare il programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività;
- a redigere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione e, previo controllo dei rendiconti consuntivi e delle previsioni di spesa delle Sottosezioni, a predisporre ed approvare la proposta di bilancio sezionale;
- all'approvazione dei programmi delle attività e dei pellegrinaggi delle Sotto sezioni e delle relative quote di partecipazione;
- alla determinazione delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi sezionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- all'insediamento dei Presidenti e dei Consiglieri eletti di Sottosezione;
- alla costituzione, se non provvede la Sottosezione, dei Gruppi e all'insediamento dei Responsabili;
- alla conferma o meno dell'ammissione dei soci ausiliari nei modi previsti nel Regolamento, nonché dell'ammissione a soci effettivi e del passaggio degli stessi da effettivi ad ausiliari (art. 9, § 2);
- allo scioglimento dei Consigli di Sotto sezione e alla nomina e all'insediamento dei Commissari;
- all'adozione, in prima istanza, di eventuali provvedimenti previsti nel Regolamento e nei modi nello stesso indicati, a carico dei componenti a qualsiasi titolo dei Consigli delle Sottosezioni;
- alle spese necessarie per l'attività della Sezione, nei limiti stabiliti nel Regolamento;
- a quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

§ 3. Le riunioni del Consiglio, in seduta ordinaria e straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega (art. 36), in prima convocazione dei due



terzi dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti componenti.

Le deliberazioni del Consiglio, in seduta ordinaria e straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 23

L'Assemblea di Sotto sezione è costituita da tutti i soci effettivi. Possono parteciparvi i soci ausiliari, benefattori ed aggregati nei modi previsti nel Regolamento.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria o con funzioni elettive per il rinnovo delle cariche sociali nei modi e nei tempi previsti nel Regolamento.

Essa esamina, verifica e ratifica la relazione annuale sull' andamento generale della Sottosezione e delibera l'approvazione del rendiconto consuntivo, nonché la proposta del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività sottosezionali, la ratifica dell'operato del Consiglio di Sottosezione su materie allo stesso delegate dall'Assemblea, quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Le modalità di convocazione e la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono stabilite nel Regolamento.

Art. 24

Il Presidente di Sottosezione dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Sottosezione, nonché delle delibere dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione.

Vigila affinché le norme dello Statuto e del Regolamento e le delibere appena citate trovino attuazione nella Sotto sezione e nei Gruppi.

Promuove e mantiene costanti e personali rapporti di dialogo e di collaborazione con i soci e i Responsabili di Gruppo, nonché, attivamente collaborato dai componenti il proprio Consiglio, promuove e cura incontri con le Parrocchie, le Comunità religiose, con gli Organismi a competenza sottosezionale che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza, con le scuole, con la stampa, con Enti ed Organismi pubblici e con altre Organizzazioni ed Associazioni nell'ambito del proprio territorio.

Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano al Consiglio di Sotto sezione con parere consultivo, può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Sottosezionale salvo successiva ratifica da parte di questo e può conferire specifiche deleghe in materia che siano di sua competenza definendone i limiti.



Art. 25


§ 1. Il Consiglio di Sottosezione è costituito:

- a) dal Presidente, che è eletto dall'Assemblea sottosezionale degli elettori e confermato dal Vescovo Diocesano;
- b) dall'Assistente Ecclesiastico e dal Vice Assistente, ove ritenuto necessario (art. 17), che sono nominati dal Vescovo Diocesano sentito il Consiglio di Sottosezione;
- c) da cinque consiglieri, che sono eletti dalla Assemblea sottosezionale dei soci, nelle sottosezioni in cui nella lista dei soci effettivi, approvata dalla Sezione, risultino inseriti più di 25 soci eleggibili; da tre consiglieri, che sono eletti dalla assemblea sottosezionale dei soci, nelle sottosezioni in cui nella lista dei soci effettivi, approvata dalla Sezione risultino inseriti fino a 25 soci effettivi eleggibili.
- d) dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere che sono nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti oppure tra i Consiglieri aggiunti; in questo ultimo caso partecipano ai Consigli con parere consultivo, mentre il Vice Presidente nominato tra i Consiglieri aggiunti che sostituisce il Presidente ha, in assenza dello stesso, diritto di voto deliberativo;
- e) dai Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente, che partecipano con parere consultivo.

§ 2. Il Consiglio di Sottosezione delibera e provvede:

- all'ammissione dei soci;
- alla costituzione dei Gruppi e all'insediamento dei relativi Organi dopo la conferma da parte della Sezione;
- a redigere ed approvare il rendiconto consuntivo e delle previsioni di spese;
- a redigere ed approvare la proposta del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività sottosezionale;
- alle spese necessarie per l'attività della Sotto sezione nei limiti stabiliti nel Regolamento;
- alla decadenza, per i motivi, con le deroghe e nei modi previsti nel Regolamento, dei soci della Sotto sezione che non ricoprono cariche sociali negli Organi dell'Associazione;
- all'adozione, in prima istanza, di eventuali altri provvedimenti previsti nel Regolamento e nei modi nello stesso indicati, a carico dei medesimi suddetti soci della Sotto sezione;
- allo scioglimento dei Consigli di Gruppo con Responsabili eletti e alla nomina e all'insediamento dei Commissari;
- a quant' altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

§ 3. Le riunioni del Consiglio, in seduta ordinaria e straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega (art. 36), in prima convocazione dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti componenti.



Le deliberazioni del Consiglio, in seduta ordinaria e straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

CAPO QUARTO - PATRIMONIO

Art. 26

L'Unitalsi non ha scopo di lucro.

Gli eventuali proventi di qualsivoglia attività realizzata dall' Associazione debbono essere utilizzati esclusivamente per finalità dell'Unitalsi, e in nessun caso e nemmeno in forma indiretta possono essere divisi tra i soci o essere destinati ad altre associazioni e/o persone fisiche.

Art. 27

§ 1 Il patrimonio dell'Unitalsi è costituito dalle quote dei soci, da eventuali offerte dei benefattori e dei partecipanti ai pellegrinaggi, dall'eventuale ricavato di iniziative benefiche ed attività associative, dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati, dai beni mobili ed immobili e da eventuali donazioni e legati.

§ 2. L'Associazione, ai sensi e per gli effetti del can. 319 del Codice di Diritto Canonico, amministra i beni che possiede secondo le disposizioni del presente Statuto e sotto l'alta direzione della C.E.I., fermi restando i cann. 1281 e 1291-1295.

Art. 28

Qualsiasi prestazione dei soci nei confronti dell'Associazione è gratuita. I soci, per eventuali incarichi espletati per conto dell'Associazione, possono esclusivamente chiedere il rimborso delle spese effettive sopportate.

È escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente del socio nei confronti dell'Associazione.

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e coloro che intrattengono rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione possono partecipare ai pellegrinaggi e alle attività della stessa con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 29

Le norme per l'assunzione dei dipendenti sono contenute nel Regolamento.

Art. 30

Le Sezioni, le Sottosezioni e i Gruppi non hanno autonomia patrimoniale. Resta salva la discrezionalità dei Consigli di Sezione, di Sotto sezione e dei Gruppi di deliberare le



spese relative alle attività istituzionali delle Sezioni, delle Sotto sezioni e dei Gruppi nei limiti stabiliti nel Regolamento.

Il bilancio preventivo dell'Associazione è unico e si compone del bilancio preventivo della Presidenza Nazionale e dei bilanci preventivi delle Sezioni, nonché delle previsioni di spesa delle Sotto sezioni e dei Gruppi da redigere nei termini stabiliti nel Regolamento.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione è unico e si compone del bilancio consuntivo della Presidenza Nazionale e dei bilanci consuntivi delle Sezioni, nonché dei rendiconti consuntivi delle Sotto sezioni e dei Gruppi da redigere nei termini stabiliti nel Regolamento.

Art. 31

Le attività negoziali di cui all'art. 16 § 3, ove svolte dalle Sezioni, dalle Sotto sezioni e dai Gruppi, sono imputabili e rientrano nella sfera giuridica dell'Unitalsi soltanto se espletate da un procuratore nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e se preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale con le maggioranze previste per dette attività dalla citata norma.

CAPO QUINTO - NORME GENERALI

Art. 32


Le competenze della Presidenza Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi nell'organizzazione dei pellegrinaggi e in tutte le attività associative sono determinate dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.

Nell'ambito delle rispettive competenze o nell'adempimento di eventuali deleghe o di incarichi ricevuti dagli Organi superiori, i Presidenti di Sezione e di Sottosezione e i Responsabili di Gruppo sono responsabili della organizzazione e della esecuzione delle attività istituzionali e dei comportamenti conseguenti.

Art. 33

Tutti i componenti dei vari Organi dell'Unitalsi durano in carica cinque anni e non possono contemporaneamente ricoprire più cariche sociali, né possono essere eletti o nominati a ricoprire la stessa carica sociale per più di due mandati consecutivi in ciascun Organo dell'Associazione.

Per il computo e la valutazione di eventuali mandati di durata inferiore ai cinque anni si rinvia alle norme previste nel Regolamento.



Art. 34

I Presidenti e i componenti degli Organi decaduti per il termine del mandato o dimissionari restano in carica con tutti i doveri e le responsabilità fino all'insediamento dei successori.

Venendo a mancare per qualsiasi causa uno dei componenti eletti di un Consiglio o Collegio, questi cooptano il primo dei Consiglieri non eletti che resta in carica fino al termine del quinquennio. Nel caso di parità di voti o nel caso che nessun socio abbia riportato voti per Consigliere si procede come previsto nel Regolamento.

I Presidenti delle varie Organizzazioni territoriali, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono sostituiti a tutti gli effetti dal rispettivo Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento permanente o decadenza o esclusione o decesso del Presidente di un Consiglio o di un Collegio, oppure in caso di dimissioni di due componenti del Collegio Probitari o di due componenti effettivi del Collegio Revisori dei Conti, il Consiglio o il Collegio si scioglie, tutti i Componenti degli stessi decadono dall'incarico e si procede a nuove elezioni nei termini e nei modi previsti nel Regolamento e con le eccezioni nello stesso indicate.

Art. 35

Le Assemblee e i Consigli - in seduta ordinaria e straordinaria e nei modi ed entro i termini previsti nel Regolamento - devono essere convocati, sotto pena di nullità, sia in prima che in seconda convocazione, mediante avviso con ordine del giorno che deve riportare gli argomenti da trattarsi e sui quali deliberare, nonché la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

Art. 36

Alle sedute delle Assemblee e dei Consigli degli Organi dell'Associazione, i componenti possono farsi rappresentare da un altro socio componente di tali Organi nelle forme e con i limiti previsti nel Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per il voto dei soci disabili, la facoltà di rappresentanza a mezzo delega è esclusa per i componenti delle Assemblee degli elettori di Sotto sezione e di Gruppo nonché per i componenti del Collegio dei Probitari e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 37

Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto soltanto con delibera dell'Assemblea Nazionale nella quale si prevede la devoluzione del patrimonio a favore di uno o più enti ecclesiastici, approvata a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto a voto e confermata dalla Conferenza Episcopale Italiana.



Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea Nazionale aventi diritto a voto e la conferma da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 38

In conformità a quanto previsto al can. 1713 del Codice di Diritto Canonico, le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci tutti indicati al precedente art. 4, anche con riferimento ad eventuali diritti pregressi e eccezione di quelle appresso indicate, devono essere risolte unicamente ricorrendo, in ogni caso ed in via preliminare, al tentativo obbligatorio di transazione e riconciliazione da espletarsi tra il Presidente dell'Unitalsi o suo delegato ed il socio e poi, in caso di esito negativo, affidandone la decisione definitiva al giudizio di un arbitrato irrituale secondo le norme previste nel Regolamento.

Sono escluse le controversie che riguardano diritti previsti come inderogabili dalle Leggi dello Stato Italiano, nonché quelle appositamente disciplinate nel Regolamento.

L'inosservanza della norma comporta la decadenza automatica dalla qualifica di socio dell'Associazione.

Art. 39

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione valgono le norme del Codice di Diritto Canonico e delle Leggi civili in materia.

